

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Oggi, 13 ottobre 2016 presso la sede operativa in Varese, viale Aguggiari 162 bis della Interfidicom Confidi Nazionale a mutualità prevalente S.Cons.r.l. in liquidazione (in seguito Interfidicom) con sede legale in Milano (Mi), Via Maria Teresa n. 11, sono presenti: Interfidicom, in persona del di uno dei due liquidatori su specifico mandato del Collegio degli stessi signor Garini Fabio,

e

FILCAMS - CGIL nella persona della sig.ra Angela Marra e sig. Valentina Calafiore

FISASCAT - CISL nella persona del sig. Domenico Panariello


UILTUCS - UIL nella persona della sig.ra Cinzia Rimoldi

PREMESSO CHE

- Interfidicom operava nel campo del rilascio delle garanzie collettive dei fidi, così come definito dal Testo Unico Bancario
 - Ai sensi dell'art. 4 c. 2 l. 223/1991, con lettera del 14 settembre 2016 (inviata a FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UIL - TUCS, nazionali e provinciali, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DTL provinciali) Interfidicom ha formalmente aperto la procedura di licenziamento collettivo evidenziando un esubero di n. 32 dipendenti su un organico complessivo di n. 38 dipendenti motivato da:
 - **in data** 25 novembre 2014 è stata ottenuta l'iscrizione all'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario; - in data 23.5.2015 (D.M. n. 53 del 2 aprile 2015) è entrata in vigore la riforma del testo Unico Bancario che ha vanificato l'iscrizione all'Elenco Speciale di cui al previgente art. 107, rendendo necessario per i confidi vigilati la richiesta di autorizzazione alla iscrizione nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB; - in data 29 settembre 2015, quindi a 10 mesi dalla iscrizione, veniva avviato un accertamento ispettivo da parte di Banca d'Italia presso la sede del Confidi in Milano; - in data 9 Ottobre

2015 entro i termini normativamente previsti, Interfidicom presentava a Banca d'Italia formale istanza di autorizzazione alla iscrizione nell'Albo di cui all'art. 106 del TUB, istanza sospesa in pendenza di ispezione; - in data 18 dicembre 2015 terminava la verifica ispettiva; - in data 30 dicembre si teneva una Assemblea Straordinaria che anticipava alcuni degli esiti della verifica ispettiva, assumendo alcune delibere sul capitale sociale e sulla delega al C.d.A. di richiedere un contributo per l'anno 2015 a fondo perduto a copertura delle spese di amministrazione. Dette delibere venivano congelate come da raccomandazioni di Banca d'Italia del 24/12/2015, la quale chiedeva di illustrare ai soci, con adeguata chiarezza le difficoltà della situazione tecnica e le relative motivazioni nonché l'incertezza sulle prospettive strategiche. Nella stessa, Banca d'Italia invitava Interfidicom a porre particolare attenzione nel sottoporre all'assemblea iniziative di patrimonializzazione che sarebbero potute risultare eccessivamente onerose per i soci; - in data 29 marzo 2016 Interfidicom riceveva diverse comunicazioni di Banca d'Italia avente per oggetto: "Accertamenti ispettivi", "Istanza di iscrizione nell'albo ex art. 106 del dlgs n. 385/1993. Comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90", e "Situazione aziendale e divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'art. 107, comma 4 bis del dlgs n. 385/1993". A seguito di dette informative il C.d.A. di Interfidicom, nella sua riunione del 31 marzo 2016, ha formalmente preso atto delle comunicazioni intervenute, nonché deciso di non presentare alcun ricorso avverso alla decisione comunicata a proposito della iscrizione all'Albo ex art. 106 (dato il ristretto tempo concesso di 10 giorni per la presentazione delle proprie osservazioni), pur riservandosi di avanzare le proprie osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi ostativi. Nella stessa riunione, il C.d.A. ha recepito l'intimazione di divieto di intraprendere nuove operazioni, limitando l'attività del Confidi agli impegni già assunti con la clientela, ai rinnovi di linee di credito preesistenti ed alle operazioni di ristrutturazione delle garanzie, sebbene il Presidente anticipasse all'Assemblea stessa come gran parte dei rilievi mossi da Banca d'Italia sarebbero stati confutati perché ritenuti infondati o basati su premesse non condivise. A questo punto le alternative previste per Interfidicom erano normativamente alternative in ragione del volume della propria attività finanziaria (vedi l'aggiornamento del 29 aprile 2016 alla Circolare N. 288 del 3 aprile 2015): * Intermediari ex 107 T.U.B. oltre la soglia

di Euro 150mln: - liquidazione della società; - variazione dell'oggetto sociale con esclusione di qualsiasi attività riservata; * Intermediari ex 107 T.U.B. sotto la soglia di Euro 150mln: - richiesta di iscrizione all'elenco ex art. 155 "vecchio T.U.B. in attesa della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco ex art. 112 T.U.B.; - liquidazione della società; - variazione dell'oggetto sociale con esclusione di qualsiasi attività riservata. Qualsiasi decisione sarebbe stata da attuarsi entro il termine perentorio del 12 maggio 2016, termine del periodo transitorio susseguente all'adozione del nuovo T.U.B. post Dlgs. 141/10. Per le scelte strategiche da assumere, quindi, risultava essere fondamentale la definizione del volume di attività di Interfidicom al 31 dicembre 2015. Nella seduta del 6 Aprile 2016 il C.d.A. ha verificato come il volume di attività finanziaria di Interfidicom al 31.12.2015, alla luce dei rilievi mossi dall'Autorità di Vigilanza e contrariamente a quanto in precedenza comunicato, fosse inferiore ad € 150.000.000. Con comunicazione inviata via PEC in data 7 aprile 2016, ha così richiesto a Banca d'Italia, ai sensi della Circolare n. 288 del 4 aprile 2015 e successivi aggiornamenti e note di chiarimenti, che gli fosse concesso di restare iscritto nell'elenco ex art. 155, comma 4 del "vecchio T.U.B." in attesa della costituzione dell'elenco ex art. 112 T.U.B. Ulteriori osservazioni, precisazioni e richieste di incontro sono state avanzate a Banca Italia via PEC in data 4 Maggio 2016, propedeuticamente alla Assemblea dell'11 maggio 2016, nella quale si dava ampio spazio, illustrandole ai soci, alle contestazioni di Banca Italia che in particolare riguardavano aspetti patrimoniali/economici, di processo del credito, di governance e di controlli interni. Nelle more della risposta dell'Autorità di Vigilanza, è stato adottato uno statuto sociale in ottica di confidi iscritto all'elenco generale ex art.155. Successivamente alla Assemblea, Interfidicom si permetteva nuovamente di sollecitare un riscontro a Banca d'Italia, con comunicazioni via PEC, in data 12/05/2016 ed in ultimo in data 24/05/2016. Nel frattempo il confidi significava a Banca d'Italia l'impossibilità a procedere con le segnalazioni di vigilanza nella impossibilità di elaborare il proprio bilancio di esercizio nella incertezza determinatasi a proposito della continuità aziendale. Banca d'Italia non ha mai dato riscontro alle richieste richiamate, obbligando di fatto il C.d.A. - oltre a non poter elaborare come detto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dei soci - a convocare l'Assemblea per la verifica della fattispecie di cui all'art.



2484 C.C. comma II, laddove è richiamata, tra le cause di scioglimento, quella per la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie. La scelta della continuità aziendale in veste di confidi non vigilato sarebbe stata la via preferenziale per un confidi che dal 1978 per quasi quarant'anni ha affrontato il mercato in modo serio e competente divenendo il ventesimo confidi nazionale, ma la mancanza di riscontro di Banca d'Italia in termini compatibili con quelli imprenditoriali ha di fatto imposto ai soci di prendere in considerazione la scelta della liquidazione volontaria. Ciò, su intendimento del C.d.A. ed invito del Collegio Sindacale, non solamente per motivi puramente normativi per l'impossibilità di svolgere la propria attività, ma anche per la tutela dei soci stessi, del patrimonio aziendale e delle ragioni dei creditori.

- Nell'ambito degli incontri e dei contatti intercorsi tra Interfidicom e le O.S. è emersa la volontà di affrontare la problematica della riduzione del personale mediante l'adozione di uno strumento idoneo a garantire il minor impatto sull'organizzazione aziendale e sul livello occupazionale, individuato nell'esodo dei dipendenti che manifestino al volontà di non opporsi al licenziamento, a fronte dell'erogazione di un incentivo economico.


LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte del presente accordo.

ART. 2 - CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI

Le parti, in alternativa a quanto prospettato nella lettera di apertura della procedura del 14 settembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 l. 223/1991 individuano quale unico criterio di scelta per l'individuazione dei lavoratori da inserire nella procedura di mobilità, la "*non opposizione al licenziamento*" manifestata dai lavoratori assunti a tempo indeterminato e non in prova.



ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL RECESSO

Il recesso dai rapporti di lavoro sarà comunicato singolarmente ai lavoratori che non si oppongono al licenziamento; nessuna causa interruttiva o sospensiva potrà incidere sulla data di operatività del recesso indicata nella predetta comunicazione.

I singoli lavoratori che avranno ricevuto la comunicazione procederanno a formalizzare la rinuncia ad impugnare il licenziamento con la sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 2113 c.c. e 410 e 411 c.p.c., contenente ampie rinunce delle parti ad ogni diritto e pretesa riguardante l'intercorso rapporto di lavoro e la sua conclusione. La sottoscrizione dovrà avvenire alla prima data utile indicata da Interfidicom

Fino alla data di operatività del recesso, i lavoratori che non si oppongono al licenziamento potranno esaurire ferie, ROL secondo le tempistiche e le modalità definite da Interfidicom

ART. 4 - PIANO DI INCENTIVI ALL'ESODO

La società propone ai lavoratori le seguenti alternative:

1. Ai lavoratori che non si oppongono al licenziamento un incentivo all'esodo pari a 5 (cinque) mensilità dell'ultima retribuzione;
2. Piano di ricollocamento: l'azienda si impegna a ricollocare alle stesse condizioni di inquadramento, di retribuzione e presso le sedi concordate tra le parti presso Confidi autorizzati e, salvo diverso accordo per il ricollocamento in società di mediazione creditizia, entro 12 (dodici) mesi dalla data del licenziamento. Interfidicom, a fronte della rinuncia all'impugnativa del licenziamento, corrisponderà l'incentivo di cui al punto 1 nel caso in cui la ricollocazione non avvenga nel termine indicato ed anche nel caso cui il nuovo rapporto di lavoro cessi entro 12 (dodici) mesi dalla data di stipula per motivi non riconducibili al lavoratore. L'eventuale trasferimento presso una sede diversa da quella attuale dovrà essere concordata tra le parti.
3. L'azienda riconoscerà ai lavoratori che restano in forza alla società per completare le operazioni di liquidazione, l'incentivo di cui al punto 1, nel caso in cui il rapporto cessi entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
4. Preavviso: l'azienda si riserva di esaminare la possibilità di esonero, dei dipendenti, che ne facessero richiesta, dal prestare il periodo di preavviso previsto contrattualmente;

ART. 5 - CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE



Le parti danno atto di aver espletato in tutte le sue fasi la procedura di esame congiunto di cui all'art. 4, c. 5 l. 223/1991, che deve intendersi conclusa con esito positivo a fronte della sottoscrizione del presente accordo.

Le parti considerano sanato ai sensi dell'art. 1, c. 45 l. 92/2012 ogni e qualsiasi vizio procedurale/formale che riguarda la procedura promossa da Interfidicom.

Varese, 13 ottobre 2016


INTERFIDICOM



FILCAMS CGIL



FISASCAT-CISL



UILTUCS UIL

